



COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

REGOLAMENTO

PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI

ACCONCIATORE E DI ESTETISTA

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 20/04/2023)

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

ART. 3-BIS - AFFITTO DI POLTRONA / CABINA

ART. 4 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

ART. 4-BIS – PROCEDIMENTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

ART. 5 - ORARI DEGLI ESERCIZI

ART. 6 - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI DI LABORATORIO E DI SERVIZIO E LORO SUPERFICI

ART. 7 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

ART. 8 – REQUISITI TECNOLOGICI DELLE ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICHE

ART. 9 – REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ'

ART. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 11 – SUBINGRESSO

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

**ART. 13 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ –SOSPENSIONE – DECADENZA-
CESSAZIONE**

**ART. 14 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI
DELL'AUTORITÀ SANITARIA**

ART. 15 -VIGILANZA E CONTROLLO

**ART. 16 SANZIONI
AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE**

ART. 17 – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. - Le norme del presente Regolamento disciplinano **le attività di acconciatore ed estetista** ai sensi della legge 17/08/2005, n. 174, dalla legge 23/12/1970, n. 1142 per quanto applicabile, della Legge 04/01/1990 n. 1, Legge Regionale 20 novembre 2007, n.17 “Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista”, dovunque e comunque esercitate, tanto in locali pubblici che privati.

2. - Nel presente regolamento il Comune deve intendersi il Comune di Gabicce Mare e lo SPORTELLO UNICO – SUAP (PEC: suapassociatopesarese@emarche.it) competente per territorio.

3. - La modalità d’inoltro delle comunicazioni sono quelle indicate dal DPR 160/2010.

4. TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ:

4.1- ACCONCIATORE: comprende tutti i trattamenti ed i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi, i trattamenti tricologici complementari che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o complementare;

4.2- ESTETISTA: rientrano tutte quelle attività che comportano trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano allo scopo esclusivo di migliorarne l'aspetto esteriore, attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, e i trattamenti abbronzanti, solarium e il massaggio estetico. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi meccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato della Legge n.1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal vigente Regolamento CE 1223/2009.

L'Attività di estetista è da intendersi comprensiva delle seguenti mansioni e/o servizi:

- Attività onicotecnico, consistente nell'applicazione e nella ricostruzione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché nell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;

- L' esercente abilitato svolgere l'attività di estetista è inoltre autorizzato ad eseguire “il disegno epidermico o trucco semi permanente”; Non rientrano nell'attività di estetista e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

- I trattamenti che implicano prestazioni di carattere medico curativo, sanitario, come ad esempio le attività di fisioterapia e podologo, disciplinate tra le professioni sanitarie svolte da personale in possesso di specifici titoli professionali, anche se rivolti all'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume.

- Le attività motorie, quali quelle di “ginnastica sportiva”, educazione fisica, fitness volta alla muscolazione, svolte in palestra o in centri sportivi disciplinati dalla Legge Regionale n.47 dell'1/8/1997

ART. 2 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività disciplinate dal presente Regolamento possono essere esercitate, fatta salva la qualifica professionale, in locali aperti al pubblico, nel rispetto delle norme urbanistiche, ed igienico sanitarie ovvero con le modalità stabilite dalla legge 174/2005 e 1/1990 e dalla L.R. 17/2007¹.

2. Le suddette attività possono essere svolte anche presso Enti, istituti, alberghi, hotel, palestre, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari dei locali dove viene svolta l'attività, il personale che svolge l'attività sia in possesso rispettivamente della qualifica e dell'abilitazione professionali richiesti e l'attività sia riservata esclusivamente ai clienti della struttura e con il divieto ad autonoma trasferibilità.

3. L'attività di estetista, può essere effettuata presso farmacie e parafarmacie, profumerie e erboristerie, a condizione che siano rispettati i requisiti igienico-sanitari dei locali dove viene svolta l'attività, il personale che svolge l'attività sia in possesso rispettivamente della qualifica e dell'abilitazione professionale richiesta, nonché le superfici minime previste dal vigente regolamento. È ammessa deroga alla superficie minima iniziale di cui all' art. 6, comma 4, del presente regolamento, qualora l'attività si svolga in una sola postazione [locale (stanza chiusa di almeno 9 mq adibita all'attività) o box (cabina/box di almeno 6 mq con interpareti alte 2,20 mt) nel rispetto delle specifiche dimensioni minime previste nel suddetto articolo e massime di 11 mq] dotati di autonomo servizio igienico ad esclusiva disposizione dell'attività. Le altre dotazioni obbligatorie quali spazio d'attesa/e ricevimento, spogliatoio per il personale, ripostiglio, etc., possono essere in comune con l'altra attività. In tal caso l'attività considerata secondaria, non comporta modifica della destinazione d'uso dei locali.

4. Fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore nei luoghi di cura, caserma, detenzioni, nonché a favore di persone ammalate, immobilizzate o con handicap, in questi casi particolari dovrà essere comunque presente una persona in possesso dei requisiti di abilitazione. Sono previste le prestazioni a domicilio per il servizio di matrimoni da parte di personale qualificato.

5. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di acconciatore e di estetista in forma ambulante o di posteggio, ad eccezione di prestazione ai fini dimostrativi effettuate nell'ambito di manifestazioni autorizzate o di prestazioni effettuate presso esercizi autorizzati a nome di altri imprenditori del medesimo settore, operanti nel Comune. In questi casi particolari dovrà comunque essere presente una persona in possesso dei requisiti di cui all'art.3 del presente Regolamento.

6. E' fatto divieto di esercitare l'attività di acconciatura e di estetica all'interno di ambulatori e/o di gabinetti medici e strutture sanitarie.

7. Ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della Legge n. 1/1990 gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per lo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico, ancorché autorizzato, sempre nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per la disinfezione e sterilizzazione dei materiali utilizzati.

ART. 3 - FORME DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ

1. Le attività di cui al presente Regolamento possono essere esercitate in forma di impresa individuale o societaria.

2. Per l'effettuazione dei trattamenti di cui all'art. 1, le imprese esercenti l'attività di acconciatore possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell'impresa,

purché in possesso della qualificazione professionale. A tale fine le imprese ricorreranno alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge.

3. Nel caso in cui l'attività di acconciatore venga svolta in forma congiunta a quella di estetista, ciascuna attività deve essere svolta in ambienti idonei e separati nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari e di quelli di cui al successivo art. 6.

4. Una stessa impresa societaria avente i requisiti di cui alla Legge 08/08/1985 n. 443 può essere titolare di esercizi diversi, a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona diversa e professionalmente qualificata, ovvero che sia garantita la presenza del socio avente il requisito professionale durante l'orario di esercizio.

5. L'esercizio congiunto delle diverse attività (acconciatore ed estetista) è possibile mediante presentazione di due distinte SCIA. In tal caso oltre agli allegati riportati all'art. 4-bis, dovrà essere prodotta un'apposita planimetria recante la dimostrazione dei parametri minimi e la suddivisione delle singole attività, con la superficie riservata alle stesse, nel rispetto delle condizioni indicate al precedente punto 2, e purché il titolare ovvero i soci, siano in possesso delle qualificazioni professionali per le diverse attività ovvero sia nominato un direttore tecnico in possesso dei requisiti necessari.

ART-3 BIS -AFFITTO DI POLTRONA / CABINA

1. È ammesso l'affitto di poltrona/cabina, ai sensi della predetta normativa. L'ipotesi di "affitto di poltrona" o "affitto di cabina" (a seconda che si tratti di affitto di spazi per l'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista) è possibile tra imprese, mediante uno specifico contratto in base al quale un titolare di salone di acconciatura o di centro estetico concede in uso una parte dell'immobile e delle attrezzature, verso pagamento di un determinato corrispettivo. Le suddette possibilità di affitto di poltrona e di affitto di cabina, consentite in base alla legislazione statale attualmente vigente come sopra esposto, naturalmente non prescindono dal rispetto delle ulteriori disposizioni previste dalla legislazione nazionale e dalla legislazione regionale in materia contrattuale, gius- lavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria.

2. Nell'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista è ammessa la stipula di contratti per la "gestione e il godimento della cosa produttiva" riconducibili alla disciplina dell'art. 1615 e ss. del Codice Civile, mediante i quali un acconciatore o un estetista può affittare una propria poltrona/cabina ad altro soggetto, professionista o imprenditore, anche esercente attività diversa da quella dell'affidante, in possesso dell'abilitazione professionale per l'esercizio della specifica tipologia di attività.

3. I locali, in cui sono insediate le attività di cui al c.1 del presente articolo, devono essere idonei dal punto di vista urbanistico, edilizio, della destinazione d'uso, igienico sanitario e della sicurezza, rispetto alle specifiche attività che ivi vengono esercitate. Considerato che l'affitto di cabina/poltrona viene effettuato all'interno di un esercizio precedentemente autorizzato, il nuovo affittuario, non può apportare modifiche ai locali in essere.

4. Nell'esercizio delle attività di cui al c.1 del presente articolo, deve essere, inoltre, assicurato il rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia contrattuale, gius- lavoristica, contabile e fiscale.

5. Per ciascuna attività esercitata, deve essere individuato un responsabile tecnico che

assicuri la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività e deve essere esposta idonea cartellonistica delle specifiche prestazioni e dei prezzi.

6. L'affittuario deve esercitare l'attività autonomamente e presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con cui attesta il possesso dei necessari requisiti professionali, l'idoneità dei locali anche alla diversa attività da lui esercitata e la presenza del responsabile tecnico. Alla SCIA d'inizio attività devono essere allegati: copia del contratto, la planimetria con evidenziati i locali/box in affitto, l'elenco dei macchinari utilizzati, le procedure di sanificazione adottate, nonché quanto indicato di seguito nel presente regolamento.

7. È fatto divieto di affittare tutte le postazioni di lavoro.

8. Al fine di assicurare l'adeguata tutela del consumatore, individuare chiaramente le responsabilità dei singoli operatori e consentire l'efficace espletamento della funzione di controllo in capo agli enti competenti, dalla SCIA di cui al c.6, del presente articolo (corredata di idoneo allegato planimetrico) devono risultare chiaramente:

- la superficie presa in uso dall'affittuario;
- la puntuale identificazione delle diverse postazioni lavorative;
- le diverse responsabilità delle parti, in relazione agli strumenti/attrezzature utilizzate ed ai locali ed impianti;
- la previsione che i soggetti del rapporto contrattuale possano intervenire esclusivamente sulla propria clientela, con esclusione di qualsiasi scambio di postazioni/prestazioni/strumentazione;
- la previsione che l'affittuario osservi, in linea di massima, orari di esercizio all'interno di quelli stabiliti dall'affidante, esponendo un proprio specifico cartello.

9. Il contratto di affitto di poltrona/cabina, deve necessariamente disciplinare:

- durata, facoltà e cause di risoluzione anticipata;
- tipologia di attività;
- superficie data in uso e autonomia delle postazioni/prestazioni/attrezzature;
- rapporto economico tra le parti.

Non è ammesso il subingresso fra imprese che svolgono l'attività di acconciatura/estetica per effetto di un contratto di affitto di poltrona/cabina. Alla scadenza del contratto suddetto la disponibilità della poltrona/cabina torna in capo al concedente che potrà stipulare un nuovo contratto di affitto di poltrona/cabina.

In caso di comunicazione di cessazione dell'attività del locatore/concedente, decade il rapporto di affido, pertanto anche l'affittuario/utilizzatore di poltrona/cabina è tenuto a presentare al S.U.A.P. la relativa comunicazione di cessazione.

E' fatto obbligo per l'affittuario/utilizzatore di esporre in maniera ben visibile all'esterno e all'interno dell'esercizio il proprio orario di apertura e chiusura, anche se coincidente con quello del locatore/concedente.

E' fatto altresì obbligo per l'affittuario/utilizzatore di esporre le proprie tariffe, anche se coincidenti con quelle del locatore/concedente, in prossimità della cassa in maniera ben visibile.

In caso di carenti condizioni igienico sanitarie, nell'ambito della zona assegnata all'affittuario/utilizzatore, gli eventuali provvedimenti saranno applicati esclusivamente allo stesso in quanto responsabile dell'area come da contratto stipulato; per ogni altra parte dell'attività la responsabilità è in capo al locatore/concedente.

ART. 4 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. L'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata degli allegati obbligatori, debitamente sottoscritta, indirizzata al SUAP del Comune di Gabicce Mare, con le modalità stabilite dal DPR n.160 del 7 settembre 2010.

2. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme di settore e del presente regolamento nonché, per i locali dell'esercizio, in conformità ai requisiti urbanistici, edilizi, igienico sanitari, di sicurezza e a quelli stabiliti dal presente regolamento.

ART. 4-BIS – PROCEDIMENTO

PER LA PRESENTAZIONE DELLA PRATICA

1.1- La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da presentare, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo SPORTELLO UNICO del SUAP del Comune di Gabicce Mare **per tramite CCIAA** e dovrà avvenire obbligatoriamente in forma "**esclusivamente telematica**" come previsto dal [D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 160](#), utilizzando [STARWEB/COMUNICA CCIAA NEI CASI DI SCIA CONTESTUALE A COMUNICAZIONE UNICA](#).

1.2 - Alla SCIA, sopra indicata, debitamente compilata e sottoscritta, deve essere allegata apposita planimetria che individui i locali e le aree in cui si intende esercitare l'attività, nonché quanto indicato dalla modulistica approvata e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente o del SUAP e comunque:

1. Planimetria dei locali interessati, in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante indicando per ogni locale la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza ed il layout delle attrezzature principali.

2. Elenco delle apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività e descrizione sottoscritta della procedura di sanificazione adottata, allegando la scheda tecnica/tossicologica del prodotto utilizzato;

3. Copia documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali, o gli estremi dei titoli necessari con l'indicazione per l'acquisizione diretta presso altre pubbliche amministrazioni. Quadro autocertificazione legale rappresentante/Soci/Responsabile tecnico con accettazione incarico.

4. Titolo di disponibilità del locale.

5. Qualora oltre alle normali attrezzature vengano installati impianti rumorosi quali ad esempio: condizionatori, impianti per la diffusione sonora stereo o tv etc, deve essere presentata, in luogo della dichiarazione sostitutiva, documentazione relativa al contenimento delle emissioni sonore e all'inquinamento acustico, atta ad attestare che il tipo di attività che si intende svolgere, alla luce anche della rumorosità delle attrezzature utilizzate, e degli accorgimenti posti in essere, non superi i limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e dal piano di classificazione acustica del Comune, in osservanza alla delibera della G.R. n.896 AM/TAM del 24/06/2003.

2.1 - Nella SCIA è indicato almeno un responsabile tecnico. Lo stesso soggetto può essere designato come responsabile tecnico per più sedi della stessa impresa o per più imprese, purché durante l'orario di apertura dell'esercizio sia assicurata la presenza del responsabile tecnico. In caso di malattia, maternità o altro temporaneo impedimento del responsabile tecnico superiore ad un mese, deve essere data immediata comunicazione al SUAP del Comune, indicando il nominativo e gli estremi dell'abilitazione professionale del responsabile tecnico temporaneamente designato.

2.2 - Per i tempi procedurali si applica il Regolamento SUAP del distretto pesarese.

2.3 - L'attività di cui alla SCIA può essere iniziata a seguito del rilascio da parte del SUAP (nel caso specifico C.C.I.A.A.- COMUNICA) della ricevuta di posta elettronica certificata che attesti l'avvenuta consegna della SCIA, conformemente alla normativa di cui all'art. 5 del DPR 160/2010.

3. La SCIA è valida per i locali in essa indicati.

4. L'ampliamento dei locali o il trasferimento in altra sede, sono soggetti alla presentazione di una nuova SCIA.

5. Copia della SCIA è esposta nel locale destinato all'attività.

6. La cessazione dell'attività deve essere comunicata con le modalità di cui al punto 1 del presente articolo, entro 30 giorni dalla data di chiusura.

ART. 5 - ORARI DEGLI ESERCIZI

1. Ogni esercente determina liberamente l'orario di attività degli esercizi disciplinati dal presente regolamento.

2. È fatto obbligo di rispettare l'orario prescelto ed esporre al pubblico, visibile dall'esterno, l'orario di attività e l'eventuale periodo di chiusura.

ART. 6 - REQUISITI IGIENICO-EDILIZI DEI LOCALI DI LABORATORIO E DI SERVIZIO E LORO SUPERFICI.

1. La superficie per lo svolgimento dell'attività di acconciatore/estetica si articola nei seguenti locali/spazi:

- spazio/locale ricezione-ingresso-attesa (adeguato alla tipologia di attività)
- zona operativa (per zona operativa si intende il posto di lavoro poltrona)

attrezzata con specchio, cabina box / vano utile dove insiste una poltrona o lettino dove vengono effettuati i trattamenti che garantisca il rispetto della Privacy dell'utente)

- locale/spazio ripostiglio
- locale servizio igienico con eventuale doccia
- spazio/locale spogliatoio
- spazio/locale per il pulito e lo sporco separati

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività oggetto del presente regolamento debbono avere requisiti di altezza almeno di m.2,70.

3. I locali dovranno essere dotati di superficie finestrata illuminante naturale diretta (finestre e porte vetrate) non inferiore a 1/8 di quella del pavimento e di superficie finestrata apribile naturale diretta (finestre, vasistas) non inferiore a 1/16 di quella del pavimento; sono ammesse deroghe nel rispetto delle disposizioni previste dalle "Istruzioni tecniche igienico-edilizie sui rapporti di aerazione e di illuminazione negli ambienti di lavoro" emanate da questa Azienda ASUR Area Vasta 1 Pesaro Urbino.

4. I locali destinati all'esercizio dell'attività di acconciatura o estetista debbono avere una superficie minima netta di almeno 15 mq per il primo posto di lavoro (posto di lavoro ogni poltrona attrezzata davanti allo specchio per l'acconciatore e il box/poltrona per l'estetista) e 5 mq in più per ogni ulteriore posto di lavoro. La superficie netta si riferisce ai locali in cui viene esercitata l'attività e non comprende i servizi igienici, ripostigli e spogliatoi. Sono ammesse postazioni di lavoro (cabine/box) di almeno 6 mq con interpareti alte 2,20 mq al fine di consentire una ventilazione e illuminazione naturali dirette.

5. I locali devono essere dotati di lavandini fissi di maiolica o materiale simile e serviti di acqua corrente calda e fredda, potabile per l'uso diretto dei clienti e per la pulizia delle attrezzature consentite.

6. I pavimenti e le pareti dei locali operativi dovranno essere lavabili e disinfettabili fino all'altezza minimo di metri 1,80;

7. Ogni esercizio deve essere dotato di servizi igienici ad esclusivo uso dell'attività (fruibile anche dalla clientela) e comunque in numero sufficiente per il personale e la clientela, dotato di antibagno.

8. I pavimenti e le pareti dei suddetti servizi igienici devono essere in materiale lavabile e disinfettabile in maniera da risultare lavabili e disinfettabili fino all'altezza di metri 2,00.

9. Il servizio igienico deve essere dotato di lavandino fornito di acqua potabile, calda e fredda, sapone liquido ed asciugamano a perdere. L'antibagno, se di dimensione adeguate potrà essere utilizzato anche come spogliatoio.

10. I posti di lavoro destinati alla rasatura devono essere dotati di lavandino ad acqua potabile, calda e fredda, collegati ad idoneo sistema di smaltimento.

11. I box in cui siano previsti trattamenti sul corpo (es. fanghi ecc.) devono essere dotati di box doccia.

12. Ogni 3 postazioni di lavoro dovrà essere presente almeno 1 lavandino. Il lavandino dovrà comunque essere previsto nei box dove si effettuano attività imbrattanti;

13. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (es. sauna, bagno turco, idromassaggio, solarium, ecc.) deve essere installato un sistema di allerta es. un campanello di chiamata, a meno che tale dispositivo non sia integrato nell'apparecchiatura.

14. In prossimità di saune, bagno turco e bagno di vapore e lampade abbronzanti dovranno essere esposti cartelli riportanti le precauzioni per l'utilizzo di tali attrezzature.

15. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso.

16. Non possono essere destinati in locali interrati o seminterrati nuove attività.

17. Le attività di cui all'art. 1, punto 4 del presente articolo, se abbinate in un unico esercizio, devono essere svolte in locali distinti ed aventi le superfici minime previste per le singole attività. È consentito l'utilizzo comune di una sala di attesa/reception/ingresso e servizio igienico, spogliatoio e ripostiglio.

18. È fatto salvo, comunque, il rispetto di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale.

19. È fatto salvo quanto indicato nell'art. 2, comma 3.

ART. 7 - CONTROLLI IGIENICO-SANITARI

1. La vigilanza ed il controllo spettano all'AST - Dipartimento di Prevenzione della Zona Territoriale per:

a) l'accertamento dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività;

b) il controllo sanitario sui procedimenti igienico-sanitari (sanificazione, disinfezione ecc.) usati nelle lavorazioni, nonché la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

ART. 8 – REQUISITI TECNOLOGICI DELLE ATTREZZATURE E DOTAZIONI TECNICHE

1. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza degli impianti (Decreto Ministeriale n. 37/2008), delle Norme CEI ed UNI;

2. I box contenenti attrezzature a raggi laser ad uso estetico devono essere dotati di: segnaletica di avvertimento sulla porta; targa identificativa della classe dello strumento e marcatura CE; occhialini di protezione per operatore ed utente;

3. Tutti gli apparecchi elettromeccanici ad uso estetico dovranno rispettare quanto previsto dalla Legge n. 1/1990, così come modificato dal Decreto Interministeriale n. 206 del 15 ottobre 2015;

4. Tutti gli esercizi relative alle attività di acconciatura ed estetista devono essere dotati di almeno un contenitore a perfetta chiusura, lavabile e disinfettabile per contenere la biancheria usata e di un armadio con sportelli per la conservazione di quella pulita;

5. La biancheria non monouso dovrà essere sottoposta a lavaggio separato e a temperatura non inferiore a 60 °C, in alternativa è possibile avvalersi di ditta esterna;

6. Il mobilio e l'arredamento dei locali devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione.

ART. 9 – REQUISITI ORGANIZZATIVI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. L'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con massima pulizia e disinfettati periodicamente;

2. Il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare un abbigliamento da lavoro preferibilmente di colore chiaro e comunque sempre in stato di perfetta pulizia;

3. Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;

4. Nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale, la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

5. Per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;

6. Le persone manifestamente affette da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili possono essere servite previa esibizione di certificazione medica dalla quale risulti la non contagiosità;

6. A salvaguardia dei diritti degli utenti:

- devono essere loro fornite chiare e complete informazioni relative ai trattamenti cui si sottopongono;
- deve essere curata l'esposizione di cartelli con raccomandazioni - avvertenze e avvisi di protezione - controindicazioni e cautele d'uso;
- devono essere forniti mezzi di protezione personale come ciabatte ad uso individuale per i trattamenti di sauna, idonei occhiali protettivi, ben aderenti, per trattamenti UV (se non monouso da sostituire appena mostrino segni di deterioramento), idonei occhiali protettivi per trattamenti laser, eccetera.

7. Tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio delle attività devono essere tenuti con la massima pulizia e, dopo accurato lavaggio ed asciugatura, devono essere idoneamente disinfettati.

9. I mobili d'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e, in caso di necessità, disinfezione. I sedili o le relative coperture devono essere di materiale lavabile e disinfettabile.

10. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente da poter essere ricambiata per ogni servizio;

11. Al titolare dell'esercizio incombono l'obbligo e la rappresentanza dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- L'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente secondo il protocollo stabilito dal titolare e direttore tecnico;
- Gli asciugamani e la biancheria devono essere cambiati per ogni cliente;
- Accappatoi, ciabatte, copricapi e fasce per capelli, slip, tute e teli da bagno devono essere cambiati per ogni cliente e, se non monouso, lavati ad alte temperature;
- I prodotti cosmetici impiegati non devono contenere sostanze nocive alla salute e devono essere conformi ai requisiti prescritti dalla L. 713/86 e successive modifiche ed integrazioni;

12. Al titolare dell'attività ed al responsabile tecnico, se soggetto diverso dal titolare, incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano, per scopo professionale, strumenti taglienti e/o aghi, anche per attività estetiche.

13. I rasoi e gli attrezzi taglienti devono essere usati con estrema attenzione per prevenire ferite e, con queste, la potenziale trasmissione di patologie infettive. Devono essere utilizzati preferibilmente strumenti monouso. Qualora ciò non sia possibile, dopo l'uso gli strumenti taglienti devono essere lavati e sterilizzati secondo il protocollo stabilito dal titolare e direttore tecnico.

14. Per la sterilizzazione non devono essere usati strumenti come stufette elettriche, pulitori ad ultrasuoni/raggi UV e/o pallini di quarzo.

15. Per la sterilizzazione deve essere utilizzato esclusivamente autoclave a vapore.

16. Le spazzole che servono per i capelli devono essere accuratamente lavate e disinfettate dopo ogni servizio;

17. Le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia, e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;

18. Gli esercizi che utilizzano lampade UV a scopo abbronzante devono avere un regolamento affisso in ogni cabina UV finalizzato all'utilizzo delle lampade UV per l'utenza; una scheda individuale per ciascun soggetto che utilizza UV corredata dei dati anagrafici, autodichiarazione sul consumo dei farmaci, uso di LAC (lenti a contatto), stato di gravidanza, eventuali patologie ecc. e classificazione da parte dell'estetista dello specifico fototipo;

19. Eventuali modifiche alla disciplina dei requisiti igienico-sanitari per l'esercizio delle attività di acconciatore e di estetista potranno essere approvate con delibera di Giunta, previo

parere conforme dei competenti organi tecnici dell'ASUR.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL TITOLARE

1. Sul titolare dell'attività ricade la responsabilità dell'osservanza delle norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente.

ART. 11 - SUBINGRESSO

1. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, il subentrante effettua la relativa comunicazione al SUAP competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda, indicando il nominativo del soggetto in possesso dell'abilitazione.

2. Il Comune, qualora siano venuti meno i requisiti richiesti o in caso di violazione delle disposizioni delle leggi 1/1990, 174/2005, della legge regionale 17/2007 o del regolamento comunale, può sospendere l'attività, previa diffida all'interessato ad adeguarsi, secondo le procedure ed i termini stabiliti dal presente regolamento. Se al termine del periodo di sospensione l'interessato non ha provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il SUAP del Comune dispone la cessazione dell'attività.

3. La cessazione dell'attività da parte del titolare è comunicata al SUAP del Comune di Gabicce Mare entro trenta giorni.

4. Qualora non sia in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'azienda, l'attività potrà iniziare solo dopo aver ottenuto la qualificazione professionale. Qualora non ottenga la suddetta qualificazione professionale entro un anno dalla data di acquisizione del titolo, il subentrante decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

ART. 12 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

1. Il titolare dell'attività può chiedere al SUAP del Comune la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a dodici mesi. Eventuali proroghe possono essere concesse per gravi motivi stabiliti dal SUAP del Comune.

ART. 13 – ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ –SOSPENSIONE – DECADENZA- CESSAZIONE

1. L'attività è sospesa

1.1 - Fino al ripristino, e comunque fino a un massimo di sei mesi qualora si configuri la perdita dei requisiti della qualifica professionale. La sospensione è disposta qualora nel termine di 30 giorni dal verificarsi, non si provveda alla comunicazione al presente Ente, di un nuovo responsabile tecnico, in possesso dei requisiti prescritti;

1.2 - Fino al ripristino, e comunque fino a un massimo di trenta giorni, per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari, qualora nel termine dalla contestazione, non si provveda al ripristino.

1.3 - Fino a un massimo tre mesi, per reiterate violazioni delle disposizioni di legge o regolamenti vigenti quanto non diversamente disposto da altre norme di legge e fatto salvo l'applicazione della relativa sanzione.

2. Il diritto all'esercizio dell'attività decade nelle seguenti ipotesi:

- 2.1 - per perdita da parte del titolare dei requisiti soggettivi.
- 2.2 - Per perdita da parte del titolare dei requisiti professionali e mancato ripristino entro sei mesi dalla sospensione.
- 2.3 - Per sopravvenuta mancanza delle superfici minime richieste e dei requisiti igienico-sanitari, qualora nel termine di trenta giorni dalla diffida non si provveda al ripristino ovvero altro termine indicato nell'atto di sospensione;
- 2.4 - Per mancata attivazione dell'esercizio entro i sei mesi successivi alla data di Segnalazione certificata d' inizio attività, prorogabile a dodici per comprovati motivi;
- 2.5 - Per interruzione dell'attività complessivamente superiore 180 giorni per anno solare, senza preventiva autorizzazione ai sensi dell'art.9.

3. È disposta la cessazione immediata dell'attività:

3.1- qualora venga accertato l'esercizio dell'attività in assenza della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), prevista dall'art. 4 della L.R. 17/2007, fatto salvo l'applicazione delle relative sanzioni e quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo in merito alla sospensione e alla decadenza.

ART. 14 - OBBLIGO DI ESPOSIZIONE DELLE TARIFFE E DEGLI AVVISI DELL'AUTORITÀ SANITARIA

1. È fatto obbligo ai titolari delle attività disciplinate dal presente regolamento di tenere esposte, in luogo ben visibile al pubblico le tariffe delle prestazioni professionali praticate, i prezzi dei prodotti di cui ai punti 2 e 3, nonché qualunque altro atto o avviso che l'Autorità Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica.
2. Alle imprese esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.
3. Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore (o barbiere), che vendano o comunque cedano alla clientela parrucche e affini o prodotti cosmetici complementari e concernenti i trattamenti eseguiti, non si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.114/1998.

ART. 15 -VIGILANZA E CONTROLLO

1. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale e qualsiasi altra Autorità incaricata della vigilanza, possono accedere in tutti i locali ove si svolgono le attività di cui all'art. 1, per gli opportuni controlli.

ART. 16 – SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE

1. La trasgressione alle norme del presente regolamento sono accertate e punite secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n.689 e s.m.i.;
2. L'esercizio dell'attività di acconciatore senza il possesso dell'abilitazione professionale di acconciatore o della qualifica professionale di estetista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000 come previsto dall'art.8 della Legge

del 20 novembre 2007 n.17;

3. Per chi esercita l'attività di acconciatore o di estetista in forma ambulante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
4. L'esercizio dell'attività di acconciatore o di estetista senza aver presentato la SCIA è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1000 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
5. Per la mancata presentazione della SCIA per ampliamento dei locali da euro 100 a euro 1000 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
6. Per la mancata presentazione della SCIA per il trasferimento in altra sede da euro 1.000 a 4.000 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
7. Per la mancata cessazione dell'attività, nonché di trasferimento ad altri dell'azienda da euro 100 a euro 1.000 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
8. Per la mancata esposizione della copia della SCIA nel locale destinato all'attività da euro 100 a euro 1.000 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
9. Per l'omessa esposizione delle tariffe professionali e degli orari da euro 100 ad euro 800 come previsto dall'art.8 della Legge del 20 novembre 2007 n.17;
10. Salvo quanto previsto ai commi da 2 a 9 le ulteriori violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 500;
11. Nel caso di particolare gravità della violazione o di recidiva il Comune, previa diffida, può disporre la sospensione dell'attività. Qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni contenute nella diffida entro il termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione, il Comune ordina la chiusura dell'attività.

ART. 17 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Cessano di avere applicazione tutte le precedenti norme comunali riguardanti la materia.
2. Il presente regolamento entra in vigore in conformità alle norme previste dal vigente Statuto Comunale e sostituisce il Regolamento Comunale approvato con C.C. n.29 del 07/08/2007.